

5° FORUM GIURIDICO EUROPEO DELLA NEVE

BORMIO, 28 NOVEMBRE 2009

LA GESTIONE DELLA SICUREZZA NEGLI IMPIANTI SPORTIVI SULLA NEVE: PROFILI DI RESPONSABILITA' CIVILE

Avv. Lina Musumarra
(*studiolegalemusumarra@yahoo.it*)

1. Premessa

Perseguire il tema della sicurezza significa attribuire alla tutela della salute un valore assoluto, la cui salvaguardia richiede un forte impegno di cooperazione, non solo a livello nazionale, ma soprattutto europeo ed internazionale.

Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, nella materia "*tutela della salute*" si comprendono gli interventi finalizzati a garantire la salute del cittadino (non solo nella veste di praticante un'attività sportiva, a livello amatoriale, dilettantistico e professionistico, o in quella di spettatore di una manifestazione sportiva, ma anche quale prestatore d'opera o di servizi, gratuita o retribuita) con riferimento, da una parte, alla sua sanità personale, sotto il profilo del benessere fisico e mentale, dall'altra, alla salubrità dell'ambiente e sicurezza dei luoghi di lavoro.

La lettura coordinata dell'art. 32, 1° comma della Costituzione italiana, che considera la salute,

compresa quella sul lavoro, come *fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività*, con quanto disposto dal precedente art. 2, il quale riconosce e garantisce *i diritti inviolabili dell'uomo* sia come singolo che nelle *formazioni sociali* in cui si esplica la sua personalità, evidenzia come la protezione della salute nel nostro ordinamento sia oggetto di una tutela avanzata in quanto non limitata alla sola dimensione individuale del diritto alla vita ed alla incolumità psico-fisica, proiettandosi in una prospettiva più ampia come *diritto all'ambiente salubre*.

Con riferimento più specifico alla fattispecie in esame, si deve rilevare che il quadro normativo in tema di gestione della sicurezza negli impianti sportivi sulla neve determina considerazioni di particolare complessità dovute al concorrere di una disciplina speciale non solo di fonte statale (Legge 24 dicembre 2003, n. 363 “*Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali di discesa e da fondo*”) e regionale, ma anche derivante dall’ordinamento sportivo (cd. norme tecniche).

2. La responsabilità nell’organizzazione dell’attività sportiva

La gara può essere definita quale forma tecnica-agonistica del gioco sportivo.

Nell’ambito dell’agonismo programmatico, in cui sono ricompresi gli esercizi sportivi collegati al fine della comparazione dei risultati, nasce l’esigenza di istituire organi che abbiano il compito di predisporre ed applicare regole, prevedere un sistema di controlli, accertare ed utilizzare i risultati delle competizioni.

L’insieme di queste disposizioni dà vita ad un principio cardine dell’ordinamento sportivo, definito lealtà sportiva, equiparabile, per certi aspetti, a quello del *neminem laedere*, che caratterizza l’ordinamento statale (art. 2043 c.c.).

Secondo un’approfondita analisi della dottrina in materia, al fine di valutare le responsabilità che possono derivare dall’inosservanza di determinate regole, è stata operata una distinzione tra regole tecniche di organizzazione e regole tecniche di gioco e di gara: le prime disciplinano il rapporto associativo tra gli enti e i soggetti appartenenti ad istituzioni dell’ordinamento sportivo, nonché

organizzano il funzionamento degli organi ed istituti preposti a ciascuna disciplina sportiva; le seconde disciplinano lo svolgimento della gara: la regola di gioco riguarda, in particolare, la corretta esecuzione del gioco da parte dell'atleta; la regola di gara concerne invece la leale condotta del gioco d'insieme da parte degli atleti nello svolgimento della gara.

L'inosservanza delle regole tecniche di organizzazione può essere fonte di responsabilità civile in relazione a determinati comportamenti assunti durante l'organizzazione del gioco o comunque nella predisposizione dei mezzi tecnici (G. Liotta, *Attività sportive e responsabilità dell'organizzatore*, Jovene editore, 2005, pp. 25 ss.; R. Prelati, *La prestazione sportiva nell'autonomia dei privati*, Giuffrè, 2003, pp. 253 ss.).

Sotto tale ultimo profilo - che è quello che maggiormente interessa - si deve evidenziare la nozione di rischio sportivo, inteso quale *aumento del pericolo*, ovvero quale *maggiore probabilità del verificarsi di un evento*, la quale può essere limitata attraverso l'adozione di idonee cautele.

In generale la dottrina, al fine di qualificare un'attività come pericolosa, ha elaborato due criteri, quantitativo e qualitativo, in base ai quali *viene definita pericolosa quell'attività che contenga in sé una grave probabilità ed una notevole potenzialità dannosa, considerata in relazione al criterio della normalità media valutata in base ai dati tecnici ed alla comune esperienza* (cfr., G. Liotta, op. cit., pp. 101 ss).

Dall'attività pericolosa si distingue la pericolosità della condotta, la quale può produrre un danno solo in conseguenza di una negligenza.

Il legislatore, sottraendosi ad una tipizzazione delle attività pericolose, ha rimesso al giudice la valutazione di singoli casi, privilegiando le caratteristiche oggettive dell'attività svolta e la natura dei mezzi impiegati. Ciò ha indotto la giurisprudenza a parlare di *fattispecie aperta*, distinguendo tra attività pericolose tipiche, in quanto individuate da leggi o regolamenti, e atipiche, in quanto caratterizzate da una spiccata potenzialità offensiva (Cass. civ. n. 2220/2000, a mente della quale, con riferimento all'organizzazione di una gara sciistica (v. *infra*), rigettando la richiesta *ex art.* 2050 cod. civ. di risarcimento dei danni subiti, per non essere stata fornita la prova della

pericolosità dell'attività di organizzazione, si afferma che *il giudizio sulla pericolosità dell'attività svolta presuppone l'apprezzamento della stessa come attività che, per sua natura o per i mezzi impiegati, rende probabile, e non semplicemente possibile, il verificarsi dell'evento dannoso da essa causato, distinguendosi così dall'attività normalmente innocua, che diventa pericolosa per la condotta di chi la eserciti od organizzi, comportando la responsabilità secondo la regola generale di cui all'art. 2043 del codice civile; Cass. civ. n. 5341/1998; conforme, Cass. pen. n. 39619/2007, la quale precisa, sempre in relazione ad un incidente occorso su una pista da sci, che ciò che è notoriamente pericolosa è l'attività sciistica in sé, ossia la pratica sportiva dello sci, che è, tuttavia, attività ben diversa e distinta da quella di gestione dei relativi impianti*) (cfr., in dottrina, AA.VV., *Diritto dello sport*, a cura di L. Musumarra, Le Monnier Università, nuova edizione 2008, pp. 255 ss.).

Le attività pericolose tipiche si ricollegano a quelle norme di carattere preventivo che esigono il rispetto di precise cautele per assicurare la tutela di coloro che vengono in contatto con lo svolgimento di determinati lavori. Indice di pericolosità è quindi la presenza di un'autorizzazione amministrativa alla quale è subordinato l'esercizio dell'impresa stessa, ovvero la disciplina del settore da parte di leggi di pubblica sicurezza, di leggi speciali per la prevenzione dei sinistri, per la tutela della pubblica incolumità, per la sicurezza sul lavoro (sul punto si richiama il D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, come integrato dal successivo D.lgs. 3 agosto 2009 n. 106; in dottrina, AA.VV., *La gestione della sicurezza negli impianti sportivi*, a cura di L. Musumarra, Expertia edizioni – Collana Lex, 2009).

Nella categoria delle attività pericolose atipiche - che è quella oggetto della presente analisi - la giurisprudenza tende invece a ricondurre tutte quelle attività che, in ragione della propria natura o dei mezzi adoperati, siano connotate da una pericolosità intrinseca superiore al normale.

In tal caso l'accertamento della pericolosità, non potendo essere effettuato direttamente dalle singole disposizioni, come nel primo gruppo, è affidato all'apprezzamento del giudice di merito, il quale dovrà avvalersi dei parametri dettati dall'art. 2050 cod. civ.. Il giudizio, in particolare, dovrà

essere condotto *ex ante*, prescindendo dalla gravità ed entità del danno in concreto verificatosi, *basandosi esclusivamente sulle astratte caratteristiche di rischio insite nell'attività e sulle leggi della miglior scienza ed esperienza del momento storico* (Cass. civ. n. 9205/1995).

3 La gestione di un impianto per lo sci

In forza dei principi sopra richiamati si è escluso che la gestione di un impianto sciistico possa costituire attività pericolosa, ai sensi dell'art. 2050 cod. civ. (in questo senso anche Trib. Modena, 14 maggio 2009, in www.personaedanno.it e Cass. pen., n. 39619/2007, cit., in www.ambientediritto.it, la quale, nel ribadire che ciò che è notoriamente pericolosa è l'attività sciistica in sé, ossia la pratica sportiva dello sci, afferma sussistere *l'obbligo di porre in essere ogni cautela per prevenire i pericoli anche esterni alla pista ai quali lo sciatore può andare incontro in caso di uscita dalla pista medesima, rispondendo a titolo di colpa delle lesioni riportate dallo sciatore il gestore e il responsabile della sicurezza di un impianto sciistico se tale pericolo non era stato adeguatamente segnalato sulla pista battuta. La fonte della posizione di garanzia dei predetti soggetti non è costituita però dall'art. 2050 cod. civ., bensì dal contratto concluso con l'utilizzatore dell'impianto di risalita e delle piste dallo stesso servite*, - qualificato, si ricorda, anche dalla giurisprudenza di merito, come contratto atipico di *ski-pass*: Trib. Cuneo, 14 gennaio 2009, in www.personaedanno.it).

Sul tema in esame l'orientamento giurisprudenziale non è però uniforme. Infatti, secondo la sentenza n. 7916 pronunciata dalla Cassazione civile il 26 aprile 2004 (in Guida al Diritto n. 19/2004, pp. 32 ss., relativa all'infortunio subito da una minorenni a seguito dell'urto contro uno dei paletti in ferro posti al termine della pista "baby", i quali fungevano da delimitazione della via d'accesso allo sky-lift) è *del tutto apodittica la conclusione* (formulata dalla Corte d'Appello, ndr.) *della non pericolosità dell'attività che viene nella specie in rilievo in quanto lo sci, che pure è implicitamente qualificato come pericoloso, è praticato dagli sciatori e non dal gestore dell'impianto. La questione da decidere* – prosegue la Corte di legittimità – *era un'altra: se, cioè,*

in relazione alle caratteristiche di quella pratica sportiva, fosse qualificabile come pericolosa l'attività di gestione dell'impianto nell'aspetto costituito dalla delimitazione della via di imbocco alla sciovia mediante materiali rigidi infissi nella neve su area sciabile e frequentata da sciatori inesperti. La pericolosità di un'attività va apprezzata, per gli effetti di cui all'art. 2050 cod. civ., esclusivamente in relazione alla probabilità delle conseguenze dannose che possano derivarne e non anche in riferimento alla diffusione delle modalità con le quali viene comunemente esercitata, che ben potrebbero essere tutte e sempre inadeguate, senza per questo elidere i presupposti per l'applicazione della norma citata. Ciò rilevato, la Cassazione si esime dal trarre conclusioni, limitandosi a dettare i principi cui si dovrà attenere il giudice di merito.

In questo quadro si concentra il problema dell'inserimento nella responsabilità da attività pericolosa dell'organizzazione di gare sportive, esaminato dalla Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 3528 del 13 febbraio 2009, sul danno conseguente a un urto del bob alle assi di protezione del circuito (in Guida al Diritto n. 12/2009, pp. 30 ss.).

La sentenza della Corte d'Appello aveva ritenuto, nel respingere la domanda dell'infortunato, di fondare la propria decisione sulle argomentazioni contenute nella precedente decisione della Cass. n. 1564/1997, in base alla quale *l'attività agonistica implica l'accettazione del rischio a essa inerente da parte di coloro che vi partecipano, per cui i danni da essi eventualmente sofferti rientranti nell'alea normale ricadono sugli stessi, onde è sufficiente che gli organizzatori, al fine di sottrarsi a ogni responsabilità, abbiano predisposto le normali cautele atte a contenere il rischio nei limiti confacenti alla specifica attività sportiva, nel rispetto di eventuali regolamenti sportivi. Principio peraltro esteso non solo agli atleti in gara, ma anche a tutti coloro che sono posti al centro o ai limiti del campo di gara per compiere una funzione indispensabile allo svolgimento della competizione, assicurandone il buon andamento, il rispetto delle regole, la correttezza dei comportamenti e la trasparenza dei risultati* (cfr. Cass. civ., n. 20908/2005).

Nel sottoporre, quindi, a riesame i predetti principi, che sembrano far prevalere il profilo di alto rischio insito in alcune competizioni sportive, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3528 del

2009, ribalta la decisione di merito per errata motivazione: nella fattispecie il bob si era rovesciato e il guidatore era andato ad urtare contro una delle tavole di contenimento della pista, riportando gravi lesioni al volto. *Accertato che a determinare la perdita del casco che proteggeva la testa dell'atleta era stata una scheggia di legno staccatasi dal tavolato, si deve accertare se la pericolosità sussisteva in concreto anche in ragione dei ripari apprestati, mentre non importa stabilire in quale concreto modo il distacco della scheggia fosse avvenuto, ma se si era avuta cura di scegliere ripari non pericolosi in sé o se, non potendosi adoperare altri, si fosse avuto cura di renderli inoffensivi.*

Già da questa analisi emerge il rigore nei confronti dell'organizzatore della competizione in ordine alle cautele ritenute indispensabili: si dichiara, infatti, che *l'attività di organizzazione di una gara sportiva, connotata secondo esperienza da elevata possibilità di incidenti dannosi, non solo per chi vi assiste, ma anche per gli atleti, è da riguardare come esercizio di attività pericolosa, ancorché in rapporto agli atleti nella misura in cui li esponga a conseguenze più gravi di quelle che possono essere prodotte dagli stessi errori degli atleti impegnati nella gara.*

Come rilevato in dottrina, si tratta di un principio che *può apparire di non facile applicazione sul terreno pratico, anche ove si considerino tanti altri tipi di competizione; l'attenzione si sposta all'entità e al grado di cautele da esigere in previsione di – a volte imprevedibili – errori degli atleti in gara* (E. Sacchetti, *La gestione delle competizioni sportive costituisce esercizio di attività pericolosa*, in Guida al Diritto, n. 12/2009, cit., p. 36).